



Scipione Valentini

# Istituto Comprensivo Dipignano-Carolei

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale  
Via XXIV Maggio, 27 – 87045 DIPIGNANO(CS)  
Tel 0984/621001 - FAX 0984/621037 C.F. 80005140787  
E-Mail: [csic80200t@istruzione.it](mailto:csic80200t@istruzione.it) PEC: [csic80200t@pec.istruzione.it](mailto:csic80200t@pec.istruzione.it)  
Sito: [www.comprensivodipignano.gov.it](http://www.comprensivodipignano.gov.it)



Alfonso Rendano



Prot 1263/A19

Dipignano, 27 maggio 2017

A Tutti i Docenti  
p.c. al Personale ATA  
Al DSGA  
Al Sito web

## Circolare n. 78

Oggetto: Consigli di classe e interclasse mese di giugno; calendario consegna schede di valutazione.

Si comunica il calendario dei consigli di classe e interclasse, che si svolgeranno presso la Sede Centrale di Dipignano.

L'Ordine del Giorno è il seguente:

- 1) Valutazione finale degli alunni a.s. 2016/17;
- 2) Varie ed eventuali.

Alla presente si Allega stralcio del D.P.R. 122/2009 sulla valutazione degli alunni.

Sabato 10/06/17	Consigli di Classe	III A	14.00-15.00	Sede centrale
		III B	15.00-16.00	
		III D	16.00-17.00	
		III E	17.00-18.00	
		Lunedì 12/06/17	Consigli di Classe	
		II B	9.30-10.30	
		II D	10.30-11.30	
		II E	11.30-12.30	
		I A	13.30-14.30	
		I B	14.30-15.30	
		I D	15.30-16.30	
		I E	16.30-17.30	

Lunedì 12/06/17	Consigli di Interclasse	Classi prime	8.30-9.30	Sede centrale
		Classi seconde	9.30-10.30	
		Classi terze	10.30-11.30	
		Classi quarte	11.30-12.30	
		Classi quinte	12.30-13.30	

### Precisazioni

- a) I Docenti impegnati anche in altre scuole, per i quali non è risultato possibile evitare la contemporaneità negli scrutini finali, pur avendo questo Istituto comunicato ai Docenti, anche tramite sito web della scuola, il Piano delle Attività deliberato dal Collegio in data 28/09/2016 ed essendo stato inviato tempestivamente il Piano stesso alle altre scuole nel mese di ottobre



Scipione Valentini

## Istituto Comprensivo Dipignano-Carolei

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale

Via XXIV Maggio, 27 - 87045 DIPIGNANO(CS)

Tel 0984/621001 - FAX 0984/621037 C.F. 80005140787

E-Mail: [csic80200t@istruzione.it](mailto:csic80200t@istruzione.it) PEC: [csic80200t@pec.istruzione.it](mailto:csic80200t@pec.istruzione.it)

Sito: [www.comprendivodipignano.gov.it](http://www.comprendivodipignano.gov.it)



Alfonso Rendano



2016, sono tenuti a consegnare in congruo anticipo le proposte di voto della propria disciplina; inoltre, devono produrre idonea certificazione attestante la partecipazione agli scrutini presso altra scuola specificando data, ora e luogo, onde giustificare la necessità della loro sostituzione;

- b) I Docenti che dovessero risultare assenti allo scrutinio per improvvisi, gravi ed documentati motivi sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Scuola, onde procedere alla necessaria sostituzione in tempi rapidi;
- c) **Tutti i Docenti** dovranno garantire il raggiungimento del plesso sede di scrutinio entro 30 minuti da una eventuale convocazione urgente che si dovesse rendere necessaria nei giorni degli scrutini stessi;
- d) I Consigli di Interclasse saranno presieduti dai Coordinatori di Interclasse.

Si raccomanda di:

- Rispettare con la massima puntualità l'orario di inizio della convocazione;
- Collaborare con il Coordinatore di Classe/Interclasse e con i Collaboratori del Dirigente per ogni adempimento che dovrà essere evaso;
- Compilare in ogni parte e firmare i registri e tutti gli altri atti necessari;
- Non abbandonare il plesso degli scrutini senza aver prima concluso tutte le operazioni burocratiche necessarie e senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.

**Pubblicazione Esiti valutazione finale alunni Scuola secondaria:**

13 giugno 2017

**Consegna schede di valutazione:**

Scuola primaria: 22 giugno 2017, dalle 9.00 alle 11.00, nei rispettivi plessi

Scuola secondaria I grado: 22 giugno 2017, dalle 9.00 alle 11.00, nei rispettivi plessi

\*\*\*\*\*

Dal D.P.R. 122/2009:

...omissis...

Art. 2.

**Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione**

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.



Scipione Valentini

## Istituto Comprensivo Dipignano-Carolei

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale

Via XXIV Maggio, 27 – 87045 DIPIGNANO(CS)

Tel 0984/621001 - FAX 0984/621037 C.F. 80005140787

E-Mail: [csic80200t@istruzione.it](mailto:csic80200t@istruzione.it) PEC: [csic80200t@pec.istruzione.it](mailto:csic80200t@pec.istruzione.it)

Sito: [www.comprensivodipignano.gov.it](http://www.comprensivodipignano.gov.it)



Alfonso Rendano



2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e' deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.
8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge, e' espressa:
  - a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalita' deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;
  - b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico e' illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.
10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validita' dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilita' di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilita' di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Art. 3.

### Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, e' disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validita' dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3. L'ammissione dei candidati privatisti e' disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

...omissis...

...omissis...

Art. 7.



Scipione Valentini

# Istituto Comprensivo Dipignano-Carolei

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale  
Via XXIV Maggio, 27 – 87045 DIPIGNANO(CS)  
Tel 0984/621001 - FAX 0984/621037 C.F. 80005140787  
E-Mail: [csic80200t@istruzione.it](mailto:csic80200t@istruzione.it) PEC: [csic80200t@pec.istruzione.it](mailto:csic80200t@pec.istruzione.it)  
Sito: [www.comprensivodipignano.gov.it](http://www.comprensivodipignano.gov.it)



Alfonso Rendano



## Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
  - a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
  - b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 8.

### Certificazione delle competenze

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge. 2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.  
...omissis...

Art. 9.

### Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.  
...omissis...

Art. 10.



Scipione Valentini

## Istituto Comprensivo Dipignano-Carolei

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale  
Via XXIV Maggio, 27 - 87045 DIPIGNANO(CS)  
Tel 0984/621001 - FAX 0984/621037 C.F. 80005140787  
E-Mail: [csic80200t@istruzione.it](mailto:csic80200t@istruzione.it) PEC: [csic80200t@pec.istruzione.it](mailto:csic80200t@pec.istruzione.it)  
Sito: [www.comprensivodipignano.gov.it](http://www.comprensivodipignano.gov.it)



Affonso Rendano



### Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

**Fiorangela D'Ippolito**

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993*